

Comune di Cinisello Balsamo Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 12/10/2017 GC N. 224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007 NONCHE' APPROVAZIONE DEL

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16 LEGGE 111/2011 -APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA 2016 E NUOVO PIANO

TRIENNALE 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Ottobre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Luca Ghezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

| | | | Р | Α |
|---|---------------------|--------------|---|---|
| 1 | TREZZI SIRIA | Sindaco | | Х |
| 2 | GHEZZI LUCA | Vice Sindaco | х | |
| 3 | BARTOLOMEO PATRIZIA | Assessore | х | |
| 4 | CABRAS MAURIZIO | Assessore | х | |
| 5 | CATANIA ANDREA | Assessore | | Х |
| 6 | DUCA GIANFRANCA | Assessore | х | |
| 7 | RUFFA IVANO | Assessore | Х | |
| 8 | VILLA LETIZIA | Assessore | Х | |

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007 NONCHE' APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 16 LEGGE 111/2011 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA 2016 E NUOVO PIANO TRIENNALE 2017-2019.

Premessa

Il nostro Ente ha adottato, con deliberazione n. 51 del 31/3/2016 il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007, per il periodo 2016-2018.

Le azioni di razionalizzazione indicate nella citata deliberazione per l'anno 2016 hanno riguardato i sequenti ambiti:

- 1) strumentazione informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile;
- 2) fotocopiatrici e multifunzione;
- 3) mezzi motorizzati di servizio;
- 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

I dirigenti interessati, in osservanza a quanto disposto dal comma 597 che "impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente", hanno provveduto a redigere una relazione annuale consuntiva per l'anno 2016 indicante a consuntivo le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi fissati con le linee guida del Piano Triennale 2016/2018.

Oltre alle attività di cui sopra, si richiama l'articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che nel disciplinare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, si distingue per la contemporanea presenza, da un lato, di uno strumento volto ad incentivare gli enti a ridurre le proprie spese anche oltre i limiti che le varie normative di settore già imporrebbero e, dall'altro, offre uno dei pochi strumenti ancora applicabili per finanziare le politiche di incentivazione economica del personale pubblico.

In particolare, il comma 4 del citato D.L. n. 98/2011 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle

singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

Infatti, altre azioni di razionalizzazione per il 2016, oltre a quelle già contenute nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2016, sono state inserite del PEG come integrato con il Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23/6/2016, facendo riferimento all'art 16, commi da 4 a 6 sopra riportati, della Legge 111/2011.

Gli ambiti interessati alle azioni di razionalizzazione sopra citate sono state le seguenti:

- 1) Spese di funzionamento (costi della corrispondenza, spese legali, miglioramento entrate da ristorazione scolastica);
- 2) Riduzione dei consumi (illuminazione);
- 3) Gestione del patrimonio (assegnazione spazi e spese di gestione);

La disposizione più recente di fatto integra e ingloba la norma del 2007, poiché le tipologie di attività prese in considerazione dalla Legge 111/2011 fanno riferimento a categorie di azioni che comprendono e riassorbono quelle più settorialmente considerate dalla Legge 244/2007.

Gli uffici competenti afferenti all'Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo, hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate dal suddetto articolo 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai vari dirigenti interessati, documento che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

I risultati del piano di razionalizzazione 2016 sono stati certificati dal Nucleo di Valutazione per la quota prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 e relativa all'importo pari al 1,2% del monte salari 2007.

La quota eccedente tale somma, ma comunque proveniente dai risparmi conseguiti con le azioni di razionalizzazione, è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, con Parere prot. 75371 del 9/10/2017 allegato al presente atto, e può essere inserita in quota parte nel fondo per le risorse decentrate 2016.

In questa sede si viene a proporre l'aggiornamento del piano di razionalizzazione per gli anni 2017-2019. Come per il resoconto 2016, stante la complessità ed il necessario dettaglio sia delle operazioni di riepilogazione dei risparmi già conseguiti nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015, sia e soprattutto di quelle necessarie per la predisposizione del piano triennale 2017-2019, appare opportuno distinguere nettamente le informazioni in questione, schematizzandole il più possibile, anche per renderne più agevole la lettura, la comprensione e la verifica.

L'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, riporta il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già posta in essere nell'anno 2016, come è stato sottoposto all'approvazione dei deputati organi di controllo, mentre l'Allegato B, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, è dedicato al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2017-2019, il quale fa per altro riferimento agli obiettivi e alle azioni già inserite nel Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 13 Aprile 2017.

Si richiamano alcune premesse di metodo e di merito formulate sulla scorta di quelle che dal 2011 ad oggi sono state le interpretazioni date alla norma principalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti.

Anzitutto va ribadito come il termine del 31 marzo di ciascun anno per l'adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, indicato al quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, risulta essere un termine ordinatorio e non perentorio. Sul punto, tra l'altro, si è pronunciata la Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti nella propria deliberazione n. 398/2012.

Da ciò ne consegue la possibilità di adottare il piano anche oltre tale termine, senza che questo incida sulla legittimità e sull'efficacia dello stesso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, in merito all'utilizzo soggettivo annuale di quota parte dei risparmi legati ai piani di razionalizzazione per la contrattazione integrativa, i richiami del legislatore a varie fattispecie di spesa (ad es.: riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica e di funzionamento, appalti di servizio, ecc.), non faccia riferimento alle singole strutture e/o dipendenti eventualmente coinvolti, quanto alla generalità dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, con la conseguenza che "...le eventuali economie aggiuntive realizzate da destinare alla contrattazione integrativa (fino al 50% del totale) vanno quindi riferite alla generalità dei dipendenti, a prescindere da chi abbia concretamente svolto l'attività indicata nel piano di razionalizzazione..." (MEF, RGS, Igop, Parere reso alla Provincia di Prato il 24/04/2013).

Da un punto di vista temporale, si legge nel medesimo parere fornito dal Ministero, "...i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 possono essere destinati – a titolo di risorsa variabile e non consolidabile – unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi stessi sono stati effettivamente realizzati...".

Ne consegue che i risparmi effettivamente realizzati nell'anno 2017 e riferiti alle azioni indicate nell'**Allegato B** al presente provvedimento, se certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, potranno integrare la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale da costituirsi in modo definitivo per l'anno 2017.

E' vigente dal 22 giugno l'art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato".

La disposizione non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse "automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

Il fondo 2016 costituisce quindi il limite massimo delle risorse decentrate che possono andare a costituire il fondo indipendentemente dal numero di dipendenti in servizio, fatti i salvi i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione ex art. 16 all'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111/2011 i quali, si ritiene, per analogia con le precedenti analoghe disposizioni e interpretazioni possano essere considerati anche oltre il limite suddetto.

Infatti, per quanto riguarda la possibilità di inserire tali risparmi ad integrazione del fondo per le risorse decentrate, anche oltre il limite fissato dall'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, si richiama la deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che conferma analogo proprio parere di cui alla deliberazione 2/SEZAUT/2013/QMIG del 21 gennaio 2013, con la quale è stato chiarito che i risparmi derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa possono andare a confluire nelle risorse destinate alla contrattazione integrativa oltre il limite, stabilito originariamente dall'art. 9 del DL 78/2010 e reiterato con modificazione dal citato dall'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, e dall'art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

Il piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019 di cui all'**Allegato B** è strutturato determinando, per ogni singola voce o per aggregati omogenei di spesa, gli obiettivi di risparmio in termini fisici e/o in termini finanziari.

Annualmente lo stesso continuerà ad essere oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento delle previsioni, che potranno avvenire anche in termini incrementali rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (sia a livello di voci precedentemente non incluse nel piano che di risparmi stimati), così

come anche il resoconto finale dell'anno precedente – che determinerà, come si è detto, l'effettivo ammontare delle risorse utilizzabili l'anno successivo a livello di fondo per la contrattazione integrativa – potrà discostarsi dalle previsioni su cui si basava, senza determinare con ciò la perdita di quelle risorse derivanti da risparmi che fossero stati sottostimati in sede previsionale ma a consuntivo effettivamente conseguiti e certificati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato come le economie connesse alle spese per il personale possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato art. 16, solo nel caso eccedano le misure di contenimento già previste a legislazione vigente.

In generale, i risparmi oggetto del piano di razionalizzazione, oltre a dover essere "effettivi", devono avere il carattere della strutturalità, senza portare alla riduzione dei servizi resi alla collettività, così come puntualizzato dalla Corte dei Conti.

Nel resoconto delle operazioni di razionalizzazione e riqualificazione delle spese sostenute nell'anno 2016 rispetto alle medesime spese sostenute nel 2016 di cui all'Allegato A e nel nuovo piano triennale di razionalizzazione per il triennio 2017-2019 di cui all'Allegato B, a fronte delle azioni e misure possibili sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza.

Nei documenti allegati al presente provvedimento ciascun intervento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza e del quadro normativo di riferimento (soprattutto nel caso di norme che già dettino limitazioni ed obblighi di riduzione annuale della relativa spesa, sia in termini assoluti che eventualmente in termini percentuali), andrà ad individuare sinteticamente la singola misura di razionalizzazione prevista e la dinamica che potrà portare al risultato atteso, il risultato stesso in termini previsionali e, conseguentemente, l'economia che si stima di realizzare o che si è realizzata.

Come già accennato, le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo sarà accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano.

Al riguardo, la Giunta Comune, al fine del rispetto dei numerosi limiti alla spesa di personale e ai fini del contenimento della spesa derivante dalla contrattazione decentrata, ritiene opportuno che le eventuali somme ad integrazione del fondo per le risorse incentivante 2017, siano contenute nelle previsioni dei capitoli del Bilancio destinati alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate come approvate da deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30/3/2017, utilizzando quanto risulti ulteriormente disponibile una volta applicata la decurtazione di cui al limite dell'art. 23 del D.lgs 75/2017.

Il nuovo Piano Triennale 2017/2019 di razionalizzazione verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione comunale, così come stabilito dal comma 598 della legge finanziaria 2008 che prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 art. 54, come sostituito dall'art. 52, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 33 del 2013.

Il Capo Area

Dott. Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Richiamato integralmente e fatto proprio il contenuto della relazione che precede, nonché gli allegati alla stessa, parti integrante della presente deliberazione;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 59 del 6 ottobre 2017;
- la Nota di Aggiornamento al DUP approvata con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 23 marzo 2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione, organicamente unificato con il Piano della "Performance" per il triennio 2017-2019, con deliberazione n. 79 del 13 aprile 2017 e successive variazioni;
- l'art. art.2 commi 594 e seguenti legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- l'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il rendiconto del piano di razionalizzazione per l'anno 2016, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

Visto il piano di razionalizzazione 2017-2019, di cui all'allegato B alla presente deliberazione, piano che tiene conto delle disposizioni delle citate norme: art. 2, commi 594-595 Legge 244/2007 e art. 16, commi 4-6 della Legge 111/2011;

Visto che il piano triennale 2017/2019 verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione comunale, così come stabilito dal comma 598 che prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 art. 54, come sostituito dall'art. 52, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 33 del 2013;

Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente atto;

A votazione unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione annuale consuntiva per l'anno 2016 indicante le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi fissati con le linee guida del Piano Triennale 2016/2018, allegato A) parte integrante del presente atto;
- 2) Di trasmettere la relazione consuntiva agli organi di controllo interni e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente così come disposto dall'art. 2 comma 597 L. 244/2007;
- 3) Di approvare ai sensi dell'articolo. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24/12/2007 n. 244, e ai sensi dell'art. 16, commi 4-6, della Legge 5 luglio 2011, n. 111 il Piano Triennale di razionalizzazione 2017/2019 con le azioni previste nell'allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante;
- 4) Di rendere pubblico il presente atto con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) Di demandare al Capo Area Coordinamento Strategico Programmazione e Controllo la predisposizione e l'invio alla Giunta Comunale, mediante la rilevazione delle azioni intraprese

- per la razionalizzazione di cui sopra, da parte dei dirigenti interessati, di una relazione a consuntivo che verrà trasmessa agli organi di controllo interni ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge 244/2007;
- 6) Di autorizzare, previa certificazione del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'inserimento di quota parte degli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dei piani di razionalizzazione, purché ulteriori rispetto alle riduzioni già previste da norma di legge, entro gli importi previsti dal Bilancio Preventivo 2017-2019, dando atto che:
 - a) tale importo non superi il 50% dei risparmi ottenuti come sopra descritti;
 - b) gli importi relativi ai piani di razionalizzazione che esulano la cifra pari all'1,2% del monte salari 2007, cifra autorizzabile ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, non soggiacciono ai limiti dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- 7) di dare comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali rappresentative ed alla RSU dei piani triennali di risparmio;

Indi

la Giunta Comunale

con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Sindaco Luca Ghezzi Il Segretario Generale Antonio D'Arrigo